

COMUNE DI FRASSINORO

TITOLO 01

IL COMUNE

CAPO 01

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 01

DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

01. IL COMUNE DI FRASSINORO, ENTE LOCALE AUTONOMO, RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO. ESSO E' FORMATO DALLE SEGUENTI FRAZIONI: CAPOLUOGO, SASSATELLA, CARGEDOLO, RICCOVOLTO, PIANDELGOTTI, FONTANALUCCIA, ROVOLO E ROMANORO.

02. DELLA SUA AUTONOMIA SI AVVALE PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI E PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA', ALLA QUALE PROVVEDE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLE LEGGI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 02

SEDE

01. IL COMUNE HA SEDE LEGALE NEL CENTRO ABITATO DI FRASSINORO.

ART. 03

SEGNI DISTINTIVI

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE ED UN PROPRIO STEMMA CHE SONO QUELLI STORICAMENTE IN USO: "D'AZZURRO AL FRASSINO D'ORO MOVENTE DA UN MONTE DI TRE COLLI DI VERDE".

ART. 04

FINALITA' E COMPITI

01. IL COMUNE RAPPRESENTA L'INTERA POPOLAZIONE DEL SUO TERRITORIO E NE CURA UNITARIAMENTE I RELATIVI INTERESSI NEL RISPETTO DELLE CARATTERISTICHE ETNICHE E CULTURALI, SENZA DISTINZIONE DI SESSO, RAZZA, PROVENIENZA GEOGRAFICA, LINGUA E RELIGIONE. NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE SCELTE POLITICHE ED ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, ISPIRANDOSI AI PRINCIPI DI SOLIDARIETA' E DI GIUSTIZIA SOCIALE E VALORIZZANDO IL RUOLO DELL'INDIVIDUO E DELLA FAMIGLIA, INTESA NELLA PIU' AMPIA ACCEZIONE DEL TERMINE.

02. NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE ASSEGNATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI ED IN COLLABORAZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA E CON GLI ALTRI ENTI PUBBLICI, ATTIVA TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SOSTEGNO ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI PRESENTI NEL TERRITORIO MONTANO FAVORENDO OGNI INIZIATIVA CONCERTATA CON LA COMUNITA' MONTANA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A:

A) IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, FAVORISCE LO

SVILUPPO ECONOMICO NEI SETTORI DELL'INDUSTRIA, DELL'AGRICOLTURA, DELL'ARTIGIANATO, DEL COMMERCIO E DEL TURISMO;

B) COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI, FAVORISCE L'ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO, AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE AL CONSUMATORE;

C) PARTECIPA ALLA FORMULAZIONE E ALL'ATTUAZIONE, COMPATIBILMENTE AL PROPRIO RUOLO ISTITUZIONALE, DEI P.R. G. , DEL PIANO ZONALE DI SVILUPPO AGRICOLO, GARANTENDO LO SVILUPPO RAZIONALE DELL'AGRICOLTURA E IL MANTENIMENTO DELLE AREE AGRICOLE IN ACCORDO CON I DETTAMI

DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE, FAVORISCE IL FORMARSI E L'AFFERMARSI DELL'AZIENDA AGRICOLA DIRETTO-COLTIVATRICE;

D) TUTELA LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO, CON PARTICOLARE, RIGUARDO A QUELLO ARTISTICO. ADOTTA INIZIATIVE ATTE A STIMOLARNE L'ATTIVITA' E NE FAVORISCE L'ASSOCIAZIONISMO AL FINE DI CONSENTIRE UNA PIU' VASTA COLLOCAZIONE DEI PRODOTTI ED UNA PIU' EQUA REMUNERAZIONE DEL LAVORO;

E) SVILUPPA LE ATTIVITA' TURISTICHE E NON TURISTICHE, PROMUOVENDO IL RINNOVAMENTO E L'ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI TURISTICI E RICETTIVI;

F) PROMUOVE E SOSTIENE FORME ASSOCIATIVE E DI AUTOGESTIONE FRA LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI.

TITOLO 02

GLI ORGANI ELETTIVI

ART. 05

ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

01. GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE SONO IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

CAPO 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 06

ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO DEL COMUNE. LA SUA ELEZIONE, LA DURATA IN CARICA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI E LA LORO POSIZIONE GIURIDICA SONO REGOLATI DALLA LEGGE. IL CONSIGLIO DURA IN CARICA FINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI.

ART. 07

FUNZIONAMENTO

01. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI VIENE FATTA DAL SINDACO CON AVVISI SCRITTI, DA CONSEGNARSI A DOMICILIO ED IN OGNI CASO, IN UN TERMINE NON SUPERIORE AI 20 GIORNI, QUANDO LO RICHIEDA 1/5 DEI

CONSIGLIERI, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE.

02. LA CONSEGNA DEVE RISULTARE DA DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE.

03. L'AVVISO PER LE SESSIONI ORDINARIE, CON L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI, DEVE ESSERE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI, ALMENO 05 GIORNI PRIMA, E PER LE ALTRE SESSIONI ALMENO 03 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA.

04. TUTTAVIA NEI CASI D'URGENZA, BASTA CHE L'AVVISO COL RELATIVO ELENCO SIA CONSEGNATO 24 ORE PRIMA.

05. ALTRETTANTO RESTA STABILITO PER GLI ELENCHI DI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DI UNA DETERMINATA SEDUTA.

06. L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI IN CIASCUNA SESSIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEVE, SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO, ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ALMENO IL GIORNO PRECEDENTE A QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' DELIBERARE SE NON INTERVIENE LA META' PIU' UNO DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE; PERO' IN SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

08. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, TRANNE NEI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA IL FUNZIONAMENTO DELLE SEDUTE CONSILIARI; TUTTAVIA IL CONSIGLIO PUO' DELIBERARE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA, SU PROPOSTA DI UN CONSIGLIERE, DI RIUNIRSI IN SEDUTA NON APERTA AL PUBBLICO.

09. IL CONSIGLIO DELIBERA A MAGGIORANZA DEI PRESENTI E CON VOTO PALESE SUGLI ARGOMENTI DI SUA COMPETENZA, SALVO CHE LA LEGGE O LO STATUTO DISPONGANO ALTRIMENTI. LE VOTAZIONI SU NOMINE SONO EFFETTUATE A SCRUTINIO SEGRETO.

10. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI CUI ALL' ARTT. 34 , 03 COMMA, DELLA LEGGE N. 142/90 , E' CONSEGNATO AD OGNI CONSIGLIERE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA DAL CONSIGLIERE ANZIANO PER L'ADUNANZA PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA: TALE ADEMPIMENTO

COSTITUISCE CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA' DELLA RELATIVA SEDUTA.

11. SI CONSIDERA, CONSIGLIERE ANZIANO QUELLO CHE HA RIPORTATO LA PIU' ALTA CIFRA INDIVIDUALE RISULTANTE DALLA SOMMA DEI VOTI DI LISTA E DEI VOTI INDIVIDUALI OVVERO, IN CASO DI PARITA', IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

12. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE IN SEDUTA ORDINARIA DUE VOLTE ALL'ANNO:

- PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE;

- PER L'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE.

ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PUO' PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, L'ASSESSORE ESTERNO COMPONENTE DELLA GIUNTA COMUNALE.

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 08

FUNZIONI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI ENTRANO IN CARICA ALL' ATTO DELLA PROCLAMAZIONE.
02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SECONDO I MODI E LE FORME STABILITI RISPETTIVAMENTE DAI REGOLAMENTI E DALLA LEGGE.
03. HANNO IL DIRITTO DI INIZIATIVA DI PRESENTARE MOZIONI, INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE SECONDO I MODI E LE FORME STABILITI DAL REGOLAMENTO.
04. POSSONO SVOLGERE INCARICHI SU DIRETTA ATTRIBUZIONE DEL SINDACO IN MATERIE CHE RIVESTANO PARTICOLARE RILEVANZA PER L' ATTIVITA' DELL' ENTE.
05. I CAPIGRUPPO CONSILIARI, COSI' COME INDIVIDUATI IN SENO AI RISPETTIVI GRUPPI, ESPRIMONO IL PROPRIO PARERE AL SINDACO SULLE NOMINE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO PRESSO ENTE, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL' AMBITO DEL COMUNE, EFFETTUATE DALLO STESSO QUANDO IL CONSIGLIO NON PROVVEDE.
06. I CONSIGLIERI ESERCITANO AZIONE DI VIGILANZA E IMPULSO SULL' ATTIVITA' DELLA GIUNTA; ESSI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO UTILI ALL' ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.
07. I CONSIGLIERI POSSONO VOLONTARIAMENTE ASTENERSI DAL VOTARE TUTTE LE VOLTE CHE LO REPUTINO OPPORTUNO, TRANNE I CASI IN CUI L' ASTENSIONE RISULTI OBBLIGATORIA PER LEGGE.
08. I CONSIGLIERI DEVONO DEPOSITARE, SUBITO DOPO LA PROCLAMAZIONE, UN' ATTESTAZIONE CONCERNENTE LA LORO SITUAZIONE PATRIMONIALE, NONCHE' ATTESTAZIONI RELATIVE ALLE SUCCESSIVE VARIAZIONI ALLA STESSA, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE 05 LUGLIO 1982 , N. 441 .
09. I CONSIGLIERI DEVONO PRESENTARE ANNUALMENTE, PER TUTTI GLI ANNI DI DURATA IN CARICA, COPIA DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI O, IN ALTERNATIVA, LA DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA MOTIVAZIONE DELLA MANCATA PRESENTAZIONE.

ART. 09

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI CONSILIARI E POTRANNO AVVALERSI DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE DELL' ENTE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' A NORMA DI REGOLAMENTO.
02. CIASCUN CONSIGLIERE, DOPO LA PROCLAMAZIONE, DICHIARA LA PROPRIA APPARTENENZA AD UN GRUPPO CONSILIARE. IN MANCANZA DELLA DICHIARAZIONE, E' ISCRITTO NEL GRUPPO AVENTE LA STESSA DENOMINAZIONE DELLA LISTA IN CUI E' STATO ELETTO. NELLA PRIMA SEDUTA, CIASCUN GRUPPO INDICA IL CAPOGRUPPO E L' EVENTUALE SOSTITUTO.
03. I CAPIGRUPPO COSTITUISCONO IL COMITATO DEI CAPIGRUPPO, PRESIDUTO DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO ED ASSISTITO DAL SEGRETARIO

COMUNALE O DA UN SUO DELEGATO.

04. IL COMITATO E' CONVOCATO:

- A) PER ESPRIMERE PARERI AL SINDACO IN TUTTI I CASI IN CUI IL SINDACO LO RITIENE OPPORTUNO;
- B) IN RELAZIONE A SITUAZIONI URGENTI O DI PARTICOLARE IMPORTANZA, IN ORDINE ALLE QUALI IL SINDACO RITENGA OPPORTUNO FORNIRE INFORMAZIONI;
- C) PER COMPITI DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE IN MANIFESTAZIONI ESTERNE O IN SEDE.

ART. 10

DECADENZA

01. SI HA DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE:

- PER IL VERIFICARSI DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI, DELLE INCOMPATIBILITA' O DELLE INCAPACITA' CONTEMPLATE DALLA LEGGE;
- PER MANCATO INTERVENTO, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, ALTRE SEDUTE CONSECUTIVE.

02. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' ESSERE PRONUNCIATA D'UFFICIO, PROMOSSA DAL PREFETTO O SU ISTANZA DI QUALSIASI ELETTORE PER MOTIVI DI INCOMPATIBILITA' . O DI INELEGGIBILITA'.

ART. 11

DIMISSIONI

01. LE DIMISSIONI CONSISTONO IN UNA DICHIARAZIONE SCRITTA DEL CONSIGLIERE DI RINUNCIARE ALLA CARICA, INDIRIZZATA AL SINDACO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDE ATTO DELLE DIMISSIONI A SCRUTINIO PALESE NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALLA PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

ART. 12

COMMISSIONI CONSILIARI

01. PER IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IL CONSIGLIO SI AVVALE DI COMMISSIONI COSTITUITE NEL PROPRIO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE.

02. LE COMMISSIONI DISTINTE IN: PERMANENTI E TEMPORANEE, SARANNO DISCIPLINATE NEI POTERI, NELLA ORGANIZZAZIONE E NELLE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

03. LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 13

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

01. IL NUMERO E LE COMPETENZE DELLE COMMISSIONI SONO INDICATI DAL REGOLAMENTO CONSILIARE.

02. CIASCUN GRUPPO E' RAPPRESENTATO PROPORZIONALMENTE IN OGNI COMMISSIONE; A TAL FINE I SUOI RAPPRESENTANTI DISPONGONO DI TANTI VOTI QUANTI SONO I COMPONENTI DEL GRUPPO NEL CONSIGLIO. IL NUMERO

MINIMO DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE E' PARI AL NUMERO DEI GRUPPI COSTITUITI NEL CONSIGLIO. LA COMMISSIONE E' CONVOCATA DAL SUO PRESIDENTE, ELETTO FRA I SUOI COMPONENTI.

03. LE COMMISSIONI NON HANNO POTERI DELIBERATIVI. ESSE PROMUOVONO E FAVORISCONO LA PARTECIPAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DA PARTE DI TUTTE LE RAPPRESENTANZE ELETTE E DI OPERATORI ESPERTI NEI VARI SETTORI. A TAL FINE:

- A) COADIUVANO IL CONSIGLIO NELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO;
- B) FORMULANO PARERI E AVANZANO PROPOSTE AL CONSIGLIO ED ALLA GIUNTA.

CAPO 03

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 14

ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

01. LA GIUNTA COMUNALE VIENE ELETTA DAL CONSIGLIO NEL PROPRIO SENSO ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, NEI MODI E NEI TERMINI PREVISTI DAGLI ARTT. 33 E 34 DELLA LEGGE 142/90 .

02. LA GIUNTA ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI ESPRESSI DAL CONSIGLIO, SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO; ESERCITA I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO PROPRI DEL LIVELLO FUNZIONALE CHE LE COMPETE, AI SENSI DI LEGGE, COMPIE GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE; ESERCITA LE PROPRIE FUNZIONI COLLEGIALMENTE.

03. IN DEROGA A QUANTO STABILITO NEL PRECEDENTE 01 COMMA, UN COMPONENTE DELLA GIUNTA PUO' ESSERE ELETTO ANCHE TRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' ED ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, NONCHE' DI RICONOSCIUTE DOTI DI PROFESSIONALITA' E/O ESPERIENZA AMMINISTRATIVA E TECNICA.

04. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA UN NUMERO DI ASSESSORI PARI A QUATTRO.

ART. 15

VICE SINDACO

01. IL SINDACO PUO' DELEGARE UN ASSESSORE A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO PER L'ESERCIZIO DI TUTTE O PARTE DELLE SUE FUNZIONI.

ART. 16

FUNZIONAMENTO

01. LA GIUNTA COMUNALE SI RIUNISCE SU CONVOCAZIONE INFORMALE DEL SINDACO OGNI QUALVOLTA SI RENDA NECESSARIO OD IL SINDACO LO GIUDICHI OPPORTUNO.

02. NEL CASO DI ASSENZA DEL SINDACO LA GIUNTA PUO' ESSERE CONVOCATA DAL VICE SINDACO E, IN MANCANZA DI QUEST'ULTIMO, DALL'ASSESSORE PIU' ANZIANO D'ETA'.

03. LA GIUNTA E' VALIDAMENTE RIUNITA QUANDO SIA PRESENTE LA

MAGGIORANZA DEI PROPRI COMPONENTI E DELIBERA A MAGGIORANZA SEMPLICE DEI MEMBRI PRESENTI ALLA RIUNIONE.

04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE ED ALLE MEDESIME POSSONO PARTECIPARE SENZA DIRITTO DI VOTO ESPERTI, TECNICI E FUNZIONARI INVITATI DA CHI PRESIEDE A RIFERIRE SU PARTICOLARI PROBLEMI.

05. IL SINDACO, NEL RISPETTO DELLA COLLEGIALITA' DELL'ESECUTIVO E NEL RISPETTO DELLE SPECIFICHE COMPETENZE E RESPONSABILITA' ASSEGNATIGLI DALLE LEGGI VIGENTI QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PUO' AFFIDARE AI COMPONENTI LA GIUNTA COMPITI DI IMPULSO E DI PROPOSIZIONE PER SPECIFICI SETTORI DI MATERIE, COORDINANDONE L'ATTIVITA'.

CAPO 04

IL SINDACO

ART. 17

ELEZIONE E DURATA IN CARICA

01. L'ELEZIONE E LA DURATA IN CARICA DEL SINDACO SONO DISCIPLINATE DALLA LEGGE.

ART. 18

COMPETENZE

01. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA, SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI NONCHE' ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI.

02. SVOLGE LE FUNZIONI CHE GLI SONO ATTRIBUITE DALLA LEGGE ED ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA, PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI.

03. DUE VOLTE ALL'ANNO IL SINDACO CONVOCA UN'ASSEMBLEA APERTA A TUTTI I CITTADINI. NEL CORSO DELLA QUALE RIFERISCE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ASSUNTI NEL BILANCIO, CON RIFERIMENTO AI SEI MESI PRECEDENTI E SULLE INIZIATIVE DA ASSUMERE NEL SEMESTRE SUCCESSIVO. DETTE ASSEMBLEE NON DOVRANNO ESSERE SVOLTE NEI PERIODI IMMEDIATAMENTE PRECEDENTI CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE, AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE.

04. OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE SONO ASSEGNATE AL SINDACO ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, IN PARTICOLARE IL SINDACO:

A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE E PUO' STARE IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI OD AMMINISTRATIVI COME ATTORE O CONVENUTO;

B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;

C) IMPARTISCE DIRETTIVE GENERALI AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;

D) COORDINA E STIMOLA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E DEI SINGOLI ASSESSORI.

E) CONCORDA CON LA GIUNTA O GLI ASSESSORI INTERESSATI LE DICHIARAZIONI E LE PRESE DI POSIZIONE PUBBLICHE CHE INTERESSANO L'ENTE;

F) NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO AZIENDE ED ISTITUZIONI

QUANDO NON PROVVEDE IL CONSIGLIO COMUNALE, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI;

G) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI COMUNALI;

H) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI;

I) COORDINA GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, SERVIZI PUBBLICI ED APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE;

L) ADOTTA I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE NON ASSEGNATI DAL REGOLAMENTO AL SEGRETARIO COMUNALE.

M) SOVRINTENDE IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE,

N) HA FACOLTA' DI DELEGARE AGLI ASSESSORI L'ADOZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA.

O) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;

P) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;

Q) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE, LA CUI ADOZIONE PUO' ESSERE DELEGATA AL VICE SINDACO;

R) RILASCIA LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;

S) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;

T) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;

U) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE INDAGINI O VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE, ACQUISENDO PRESSO TUTTI GLI UFFICI E' SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI.

V) CONTROLLA L'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA DIRETTAMENTE O TRAMITE UN ASSESSORE O UN CONSIGLIERE DELEGATO.

05. SPETTANO AL SINDACO LE SEGUENTI FUNZIONI ORGANIZZATIVE:

A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;

C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DA LUI PRESIEDUTE;

D) PROPONE GLI ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA DA LUI PRESIEDUTA;

E) HA POTERE DI DELEGA GENERALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UN ASSESSORE CHE ASSUME LA QUALIFICA DI VICE SINDACO;

F) IL SINDACO, AL FINE DI ASSICURARE UNA MAGGIORE EFFICACIA DELL'AZIONE POLITICO-AMMINISTRATIVA, PUO' AVVALERSI A SCOPI CONSULTIVI DEI SINGOLI CONSIGLIERI, IN RELAZIONE ALLE LORO SPECIFICHE PREROGATIVE PROFESSIONALI;

G) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

06. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRINTENDE AI COMPITI ATTRIBUITIGLI DALLA LEGGE.

ART. 19

DECADENZA

01. IL SINDACO DECADE NEI SEGUENTI CASI:

- A) PER CONDANNA PENALE, AI SENSI DI LEGGE, CON SENTENZA DIVENUTA IRREVOCABILE;
- B) PER LA PERDITA DELLA QUALITA' DI CONSIGLIERE;
- C) PER SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' PREVISTE DALLA LEGGE.

TITOLO 03

GLI ORGANI BUROCRATICI

CAPO 01

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 20

FUNZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE DIPENDE FUNZIONALMENTE DAL SINDACO DI CUI ATTUA LE DIRETTIVE NEL RISPETTO DELLE QUALI:

- CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;
- PROVVEDE ALL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI ED AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI.

- PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO.

02. NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE PROVVEDE AUTONOMAMENTE.

03. SONO ATTRIBUITE AL SEGRETARIO COMUNALE FUNZIONI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, IN PARTICOLARE:

A) E' PREPOSTO E RESPONSABILE SIA DELLA DIREZIONE DI SERVIZI E DEGLI UFFICI SIA DI SPECIFICI PROGRAMMI O PROGETTI LORO AFFIDATI E NE CONTROLLA E COORDINA L'ATTIVITA'.

B) ADOTTA ATTI INTERNI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO GESTIONALE O ANCHE GENERALI ED A RILEVANZA ESTERNA, SIA NEGOZIALI CHE A CONTENUTO VINCOLATO, NEUTRI E NECESSITATI CHE IN VIA ESEMPLIFICATIVA SI INDICANO.

- LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE, SECONDO QUANTO STABILITO DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

- PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE DI PROGRAMMI SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI;

- ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI, MESSE A DISPOSIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI SPECIFICI;

- PRESIDENZA, IN MANCANZA DI DIRIGENTI, DELLE COMMISSIONI DEI CONCORSI PER LE ASSUNZIONI E PER LE GARE D'APPALTO, QUANDO NON E' UFFICIALE ROGANTE. IL SEGRETARIO PROVVEDE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI E DELLE CONVENZIONI NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'ENTE, QUANDO NON RIVESTE IL RUOLO DI UFFICIALE ROGANTE. IN TALE ULTIMA IPOTESI PROVVEDERANNO ALLA STIPULA I RESPONSABILI DEI SINGOLI UFFICI, COMPETENTI PER MATERIA, MANCANDO NEL COMUNE DI FRASSINORO FIGURE DIRIGENZIALI;

- SOTTOSCRIZIONE DI MANDATI DI PAGAMENTO E DI REVERSALI DI INCASSO;

- CURA TUTTE LE FASI ISTRUTTORIE DELLE DELIBERAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI CHE DOVRANNO ESSERE ADOTTATI DAGLI ORGANI

RAPPRESENTATIVI;

- CURA, IN CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE DEL SINDACO, L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI ESECUTIVI ED ESECUTORI.

04. SONO ATTRIBUITE AL SEGRETARIO COMUNALE FUNZIONI CONSULTIVE, IN PARTICOLARE:

- PARTECIPA A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE;

- ESPRIME DI PROPRIA INIZIATIVA O SU RICHIESTA PARERI E FORMULA CONSULENZE PROPOSITIVE AGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI;

05. IL SEGRETARIO COMUNALE, INOLTRE, IN PARTICOLARE:

- AUTORIZZA LE MISSIONI DEL PERSONALE;

- AUTORIZZA LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL PERSONALE, IN ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE, VERIFICANDONE L'EFFETTIVO SVOLGIMENTO;

- AUTORIZZA I CONGEDI ED I PERMESSI AL PERSONALE, AI SENSI DELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;

- ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA ALLE AREE FUNZIONALI, AI SERVIZI ED AGLI UFFICI, IN OSSERVANZA DEGLI ACCORDI DECENTRATI;

- ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA, MA ESTERNA, ALLE AREE FUNZIONALI, SENTITI I RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI ED IN OSSERVANZA AGLI ACCORDI DECENTRATI, PER UNA DURATA MASSIMA DI SEI MESI PER ESIGENZE DI MAGGIORE FUNZIONALITA' MOTIVATE DA EVENTI CONTINGIBILI ED URGENTI;

- CONVOCA E PRESIEDE LE RIUNIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI E NE RACCOGLIE LE ESIGENZE E LE ISTANZE;

- PROVVEDE ALLA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI ED ALL'ADOZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FINO AL RICHIAMO ED ALLA CENSURA;

- PROPONE I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI;

- ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICENZA ED INEFFICACIA DELLA SPECIFICA ATTIVITA' GESTIONALE DEI LIVELLI SOTTORDINATI, SENTITI I RESPONSABILI DEI SERVIZI;

- ESERCITA LA VIGILANZA ED IL CONTROLLO DI TUTTE LE ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVE POSTE IN ESSERE DALL'APPARATO COMUNALE, SIA NELLA FASE DI PREPARAZIONE E FORMAZIONE CHE IN QUELLA CONCLUSIVA E FINALE;

- PROVVEDE ALL'EMANAZIONE DI DIRETTIVE ED ORDINI;

06. SONO ATTRIBUITE AL SEGRETARIO COMUNALE FUNZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA, IN PARTICOLARE:

- PARTECIPA DIRETTAMENTE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI, DELLE COMMISSIONI, DEI COLLEGI E DEGLI ORGANISMI, CURANDONE LA VERBALIZZAZIONE;

- PRESIEDE LA COMMISSIONE PER L'AMMISSIBILITA' DEI REFERENDUM CONSULTIVI COMUNALI;

- RICEVE LE DESIGNAZIONI DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI E LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE AL CO.RE.CO. DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE.

- RILASCIANDO DOCUMENTI, NOTIZIE E PERMESSI D'ACCESSO ALLE STRUTTURE A CITTADINI E CONSIGLIERI COMUNALI, NELL'AMBITO DEL PRINCIPIO DEL DIRITTO DI ACCESSO, DI INFORMAZIONE E DI TRASPARENZA;

- PROVVEDE ALL'ATTESTAZIONE, SU DICHIARAZIONE DEI MESSI COMUNALI,

DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO E DELLA
ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI;

- SOTTOSCRIVE I VERBALI DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI;
- RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO.

ART. 21

RESPONSABILITA'

01. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELL'EFFICENZA DELLA GESTIONE IN RELAZIONE ALLA GENERALE AZIONE BUROCRATICA DELL'ENTE, ATTRAVERSO IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI INTERESSATI, NONCHE' DIRETTAMENTE RESPONSABILE PER LE INIZIATIVE ED I COMPITI DIRETTAMENTE ASSEGNATIGLI.

02. RISULTA INOLTRE RESPONSABILE, UNITAMENTE AL DIPENDENTE PREPOSTO, DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI.

CAPO 02

UFFICI E SERVIZI

ART. 22

ORGANIZZAZIONE

01. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE FUNZIONALI E GESTIONALI DERIVANTI DALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE NONCHE' ALLE PROPRIE DIMENSIONI SI ARTICOLA IN SERVIZI ED UFFICI.

02. L'ORGANIZZAZIONE E LA STRUTTURA DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, NONCHE' LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE, SONO DISCIPLINATI DALL'APPOSITO REGOLAMENTO SECONDO CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA', ECONOMICITA' ED EFFICENZA NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'. IL REGOLAMENTO DOVRA' INDIVIDUARE, DATA LA SPECIFICA DIMENSIONE DELL'ENTE, NELL'UFFICIO E NEL SERVIZIO LA STRUTTURA DI MASSIMA DIMENSIONE FINALIZZATA A GARANTIRE L'EFFICACIA DELLA GESTIONE E DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLE MATERIE AL MEDESIMO AFFIDATE.

03. I SERVIZI E GLI UFFICI, AL FINE DI UN MIGLIORE COORDINAMENTO DELLE VARIE ATTIVITA', VENGONO RAGGRUPPATI PER GRUPPI OMOGENEI IN TRE AREE FUNZIONALI: TECNICA, CONTABILE ED AMMINISTRATIVA, A SECONDA DELLE FUNZIONI DA LORO SVOLTE.

04. AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI SONO IN PARTICOLARE DEMANDATE:

A) LA PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE, RELAZIONI, PROGRAMMI DI ATTUAZIONE E PROGETTI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO INERENTI L'ATTIVITA' DELL'UFFICIO SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI STABILITI DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) LA PREDISPOSIZIONE DI RAPPORTI PERIODICI AL SEGRETARIO COMUNALE, INERENTI L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DEGLI UFFICI CUI SONO PREPOSTI;

C) L'ESPRESSIONE DEL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI CHE INTERESSANO IL PROPRIO UFFICIO;

D) L'ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI RELATIVI AL PROPRIO UFFICIO E SERVIZIO, NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI DI SPESA ADOTTATI CON

DELIBERAZIONE DAGLI ORGANI COMPETENTI.

E) RILASCIO DI ATTESTAZIONI, CERTIFICATI, DICHIARAZIONI, ECC. , RELATIVI A FATTI, CIRCOSTANZE E QUANT'ALTRO DESUMIBILE, DIRETTAMENTE, DA ATTI INTERNI DELL'ENTE.

05. COMPETE AL RAGIONIERE LA RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO FINANZIARIO E DELL'ECONOMATO. UNITAMENTE AL SEGRETARIO PROVVEDE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE REGOLARMENTE IMPEGNATE ED ORDINATE. ESPRIME IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E PROVVEDE ALL'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA RELATIVA AGLI IMPEGNI DI SPESA DA ASSUMERE.

ART. 23

PERSONALE.

01. IL REGOLAMENTO PREVEDE IL MANSIONARIO CHE DEFINISCE LE FUNZIONI ATTRIBUITE A CIASCUN SERVIZIO ED UFFICIO. LA RIPARTIZIONE DEI COMPITI ALL'INTERNO DEI MEDESIMI E' AFFIDATA AI RELATIVI RESPONSABILI SUBORDINATI GERARCHICAMENTE E FUNZIONALMENTE AL SEGRETARIO COMUNALE.

TITOLO 04

IL PRINCIPIO DELLA COOPERAZIONE

CAPO 01

LE FORME ASSOCIATIVE

ART. 24

CONVENZIONI

01. PER LO SVOLGIMENTO COORDINATO DI DETERMINATE FUNZIONI E SERVIZI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' STIPULARE APPOSITE CONVENZIONI CON LA PROVINCIA, CON LA COMUNITA' MONTANA E CON ALTRI ENTI TERRITORIALI.

02. LA CONVENZIONE DERIVA DA UN ACCORDO TRA LE PARTI CHE, ASSUMENDO LA FORMA SCRITTA, DETERMINA TEMPI, MODI, SOGGETTI, PROCEDURE E FINANZIAMENTI PER LA PROPRIA REALIZZAZIONE.

03. PREPARATA E DEFINITA MEDIANTE OPPORTUNE CONFERENZE DI SERVIZIO TRA LE PARTI INTERESSATE, VIENE QUINDI SOTTOPOSTA ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE DELIBERA A MAGGIORANZA SEMPLICE DEI PRESENTI E VOTANTI.

04. LA STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE PUO' ESSERE AFFIDATA, SU DELEGA DEL SEGRETARIO COMUNALE, AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO O DELL'UFFICIO COMPETENTE PER MATERIA, MANCANDO NEL COMUNE DI FRASSINORO FIGURE DIRIGENZIALI.

ART. 25

CONSORZI

01. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI, ECCEZION FATTA PER LE IPOTESI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 24 , IL COMUNE PUO' COSTITUIRE CON ALTRI COMUNI O INSIEME CON LA PROVINCIA UN CONSORZIO SECONDO LE NORME PER LE AZIENDE SPECIALI PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRECEDENTE ARTT. 24 , IN QUANTO COMPATIBILI.

02. A TAL FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL PROPRIO STATUTO.

ART. 26

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' CONCLUDERE APPOSITI ACCORDI PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI, CHE PER LA LORO REALIZZAZIONE RICHIEDANO L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI COMUNI, PROVINCIA E REGIONE, DI AMMINISTRAZIONI STATALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI NEI MODI E NELLE FORME PREVISTI DALLA LEGGE.

02. PER PARTICOLARI INIZIATIVE DA REALIZZARE IN ZONA MONTANA L'AMMINISTRAZIONE DARA' PRIORITA' AGLI ACCORDI CON LA COMUNITA' MONTANA, CONCERTANDO I PROPRI OBIETTIVI CON QUELLI DELLA PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLA MEDESIMA.

TITOLO 05

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO 01

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 27

VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE E ORGANI DI PARTECIPAZIONE

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE FAVORISCE L'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI, DEI COMITATI OPERANTI SUL PROPRIO TERRITORIO, ANCHE SU BASE DI FRAZIONE, A TUTELA DI INTERESSI DIFFUSI O PORTATORI DI ALTI VALORI CULTURALI, ECONOMICI E SOCIALI.

02. IL COMUNE VALORIZZA LIBERE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, LE FONDAZIONI, I COMITATI ANCHE A LIVELLO TERRITORIALE E LE ISTITUZIONI PRIVATE, INDICATI D'ORA IN AVANTI COME "LIBERE FORME ASSOCIATIVE"; NE RICONOSCE L'IMPORTANZA SOCIALE PROMUOVENDO IDONEE FORME DI COLLABORAZIONE.

03. A TAL FINE VIENE FAVORITA LA PARTECIPAZIONE DI DETTI ORGANISMI ALLA VITA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE ATTRAVERSO GLI APPORTI CONSULTIVI ALLE COMMISSIONI CONSILIARI, L'ACCESSO LIBERO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI, LA POSSIBILITA' DI PRESENTARE MEMORIE, DOCUMENTAZIONE, OSSERVAZIONI UTILI ALLA FORMAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO PUBBLICI ED ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI AMMINISTRATIVI.

04. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE POTRA' INOLTRE INTERVENIRE CON LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI, NONCHE' L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE, A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DAGLI ORGANISMI DI CUI AL PRIMO COMMA PREDETERMINANDONE MODI E FORME IN UN APPOSITO REGOLAMENTO.

05. E' ISTITUITO PRESSO IL COMUNE L'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, CONSERVATO ED AGGIORNATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON

L'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO. L'ALBO E' PUBBLICO. COPIE DI ESSO SONO POSTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI PRESSO LA CASA COMUNALE, PER LA CONSULTAZIONE.

06. SONO ISCRITTE, A DOMANDA, ALL'ALBO LE FORME ASSOCIATIVE CHE:

A) SVOLGANO L'ATTIVITA', ALMENO IN PARTE E IN MODO NON OCCASIONALE, NEL TERRITORIO DEL COMUNE, ED IN ESSO MANTENGANO ATTIVA UNA SEDE O UN RECAPITO;

B) PERSEGUANO FINI DI UTILITA' SOCIALE, DI BENEFICENZA, DI ASSISTENZA, DI CULTO, DI CULTURA, DI RICREAZIONE, DI PROMOZIONE O SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVE, TUTELA, SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE O COMUNQUE FINI DI PUBBLICO INTERESSE;

C) SVOLGANO UN'ATTIVITA' NON IN CONTRASTO CON LE DISPOSIZIONI DI LEGGE;
D) NON ABBIANO FINI DI LUCRO.

07. LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO E' PRESENTATA AL SINDACO; ALLA DOMANDA DEVE ESSERE ALLEGATO LO STATUTO O L'ATTO COSTITUTIVO, O, QUALORA NON ESISTANO UNO STATUTO O UN ATTO COSTITUTIVO REDATTI IN FORMA SCRITTA, UNA DICHIARAZIONE RESA DA UNO O PIU' PROMOTORI CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 04 DELLA LEGGE 04 GENNAIO 1968 , N. 15 , DA CUI RISULTINO SINTETICAMENTE LA STRUTTURA, I FINI, LE RESPONSABILITA', L'EVENTUALE CONFERIMENTO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA VERSO I TERZI. NELLA DOMANDA DEVONO ESSERE INDICATE LE MATERIE DI INTERESSE DELLA FORMA ASSOCIATIVA.

08. SONO AUTOMATICAMENTE ISCRITTI ALL'ALBO I SINDACATI E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA A CARATTERE NAZIONALE PURCHE' AVENTI RAPPRESENTANZA SUL TERRITORIO COMUNALE.

09. L'ISCRIZIONE ALL'ALBO NON COMPORTA ALCUNA INGERENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NELL'ATTIVITA', NEGLI OBIETTIVI E NELL'ORGANIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE. I CONTROLLI DELLA GIUNTA COMUNALE PER LA TENUTA DELL'ALBO SONO RIVOLTI ESCLUSIVAMENTE A VERIFICARE LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE.

10. IL CONSIGLIO O LA GIUNTA COMUNALE, CON LE MODALITA' E NEI TERMINI PREVISTI NEL REGOLAMENTO COMUNALE, CHIEDONO PARERE PREVENTIVO ALLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE SUI PROVVEDIMENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA CHE ABBIANO UN OGGETTO ATTINENTE ALLA MATERIA DI LORO INTERESSE.

11. LE FORME ASSOCIATIVE ISCRITTE ALL'ALBO POSSONO CHIEDERE AL SINDACO E A CIASCUN ASSESSORE DI ESSERE SENTITE SU PROBLEMI ATTINENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA COMUNALE. IL SINDACO, O L'ASSESSORE, LE INCONTRA, DI NORMA, ENTRO TRENTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA.

12. SOLO LE FORME ASSOCIATIVE ISCRITTE ALL'ALBO POSSONO RIVOLGERE AL COMUNE RICHIESTA DI CONTRIBUTI FINANZIARI. L'ISCRIZIONE ALL'ALBO NON DA', DI PER SE', TITOLO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI.

ART. 28

FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

01. IN QUELLE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE CHE L'AMMINISTRAZIONE RITENGA DI INTERESSE COMUNE ED AL FINE DI CONSENTIRE LA

MIGLIORE IMPOSTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE POSSONO ESSERE AVVIATE FORME DIVERSE DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE.

02. IN PARTICOLARE LE CONSULTAZIONI, AVVIATE DAGLI ORGANI COMPETENTI PER MATERIA, POTRANNO SVOLGERSI SECONDO LA FORMA DEL CONFRONTO DIRETTO TRAMITE ASSEMBLEA, DELLA INTERLOCUZIONE ATTRAVERSO QUESTIONARI, CON IL COINVOLGIMENTO NEI LAVORI DELLE COMMISSIONI E CON OGNI ALTRO MEZZO UTILE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO.

03. L'ORGANO COMPETENTE POTRA' AVVALERSI DELLE STRUTTURE COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CHE DOVRANNO ESSERE PRECEDUTE DALLA PIU' LARGA PUBBLICITA' POSSIBILE.

04. LE OSSERVAZIONI, I SUGGERIMENTI, LE PROPOSTE CHE DOVESSERO PERVENIRE DA PARTE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, FORMERANNO OGGETTO DI ATTENZIONE DA PARTE DELL'ORGANO INTERESSATO, IL QUALE DARA' COMUNQUE RISCONTRO, IN FORMA SCRITTA, AI PROPONENTI SUI LORO INTERVENTI.

05. LE CONSULTAZIONI NON POSSONO AVERE LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

06. IL SINDACO CONVOCA DUE VOLTE L'ANNO ASSEMBLEE COMUNALI APERTE A TUTTE LE PERSONE RESIDENTI, NELLE QUALI VENGONO ILLUSTRATE LE PRINCIPALI INIZIATIVE CHE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE INTENDE ASSUMERE NEI MESI SUCCESSIVI.

ART. 29

PROCEDURA PER L'AMMISSIONE DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

01. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, O LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA, POSSONO PRESENTARE ALL'AMMINISTRAZIONE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE INTESE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI E PER UNA MAGGIORE EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. LE RICHIESTE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO ED IN DUPLICE COPIA ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE CHE PROVVEDERA' AD INOLTRARLE AL SINDACO ED AI CAPIGRUPPO.

03. IL SINDACO AFFIDERA' LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE AGLI ORGANI COMPETENTI PER MATERIA CHE, POTENDOSI AVVALERE DEGLI UFFICI E DI CONTRIBUTI ESTERNI, DOVRANNO ESAMINARE ED ESPRIMERE UN PARERE SULLA QUESTIONE ENTRO 30 GIORNI E COMUNICARLA AI PROPONENTI IN FORMA SCRITTA.

04. VIENE LASCIATA FACOLTA' AL SINDACO DI CHIEDERE DELUCIDAZIONI AD UNO O PIU' DEI PRESENTATORI.

05. LA COMUNICAZIONE, AI PROPONENTI, QUALORA NON SIA OGGETTO DI DELIBERAZIONE CONSILIARE, DOVRA' ESSERE INVIATA IN COPIA AI CAPIGRUPPO.

06. LA PETIZIONE SOTTOSCRITTA DA ALMENO IL 25% DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL CAPOLUOGO O NELLE FRAZIONI, DEVE ESSERE DISCUSSA OBBLIGATORIAMENTE NELLA PRIMA SEDUTA CONSILIARE UTILE, COMUNQUE NON OLTRE IL SESSANTESIMO GIORNO DALLA DATA DI PRESENTAZIONE, DANDO FACOLTA' A TRE FIRMATARI LA PETIZIONE DI DIRITTO DI PAROLA, SECONDO I PRINCIPI DEL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINANO I LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 30

REFERENDUM CONSULTIVI

01. PER CONSENTIRE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E' PREVISTA L'INDIZIONE E L'ATTUAZIONE DI REFERENDUM CONSULTIVI TRA LA POPOLAZIONE COMUNALE IN MATERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.
02. SONO ESCLUSE DAL REFERENDUM LE MATERIE CONCERNENTI: TRIBUTI LOCALI, ATTI DI BILANCIO, NORME STATALI O REGIONALI CONTENENTI DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER L'ENTE E, PER 05 ANNI, LE MATERIE GIA' OGGETTO DI PRECEDENTI REFERENDUM CON ESITO NEGATIVO.
03. L'INIZIATIVA DEL REFERENDUM PUO' ESSERE PRESA DA 2/3 DEL CONSIGLIO COMUNALE O DAL 25% DEL CORPO ELETTORALE DEL COMUNE, RISULTANTE DALL'ULTIMA REVISIONE SEMESTRALE DELLE LISTE ELETTORALI.
04. LA RICHIESTA DI REFERENDUM DEVE CONTENERE LA PRECISA INDICAZIONE DEL QUESITO, ESPRESSO SOTTO FORMA DI DUE O PIU' PROPOSIZIONI ALTERNATIVE.
05. NELLE TRE SETTIMANE PRECEDENTI LA DATA DELLA CONSULTAZIONE I PROMOTORI DEL REFERENDUM E I GRUPPI CONSILIARI POSSONO FARE CONOSCERE AGLI ELETTORI LE LORO VALUTAZIONI E I LORO PROPOSITI RIGUARDO AL VOTO SUL REFERENDUM.
06. ALMENO DUE SETTIMANE PRIMA DELLA DATA DELLA CONSULTAZIONE IL SINDACO CONVOCA UNA PUBBLICA ASSEMBLEA, AVENTE AD OGGETTO IL TEMA ED IL QUESITO DEL REFERENDUM.
07. E' ISTITUITA DAL CONSIGLIO COMUNALE UNA COMMISSIONE COMPOSTA DI DUE MEMBRI ESPERTI IN MATERIA AMMINISTRATIVA PER L'ESAME DELLA AMMISSIBILITA' DELLE RICHIESTE DI REFERENDUM, PRESIDUTA DAL SEGRETARIO COMUNALE.
08. L'ATTIVITA' DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE E' GRATUITA.
09. TUTTI I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE HANNO DIRITTO DI VOTO NEL REFERENDUM COMUNALE.
10. QUALORA LA META' PIU' UNO DEGLI AVENTI DIRITTO NON PARTECIPI ALLA VOTAZIONE, IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM SI INTENDE RESPINTO.
11. IL QUESITO E' ACCOLTO SE, SODDISFATTA LA CONDIZIONE DI CUI AL COMMA 10, I VOTI FAVOREVOLI SONO PARI O SUPERIORI ALLA META' PIU' UNO DEI VOTI ESPRESSI.
12. LE MODALITA' RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM, AL PREVENTIVO GIUDIZIO SULLA SUA AMMISSIBILITA' NONCHE' ALLA FISSAZIONE DELLA DATA E ALLE MODALITA' DELLE OPERAZIONI DI VOTO SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO COMUNALE.
13. PER OGNI ANNO SOLARE E' CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DI UN NUMERO MASSIMO DI DUE REFERENDUM DA INDIRE, DI NORMA, PER L'ULTIMA DOMENICA DI GIUGNO.
14. I REFERENDUM POSSONO ESSERE REVOCATI E SOSPESI, PREVIO PARERE DELLA APPOSITA COMMISSIONE E CON MOTIVATA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ASSUNTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, QUANDO L'OGGETTO DEL LORO QUESITO NON ABBAIA PIU' RAGION D'ESSERE O SUSSISTONO DEGLI IMPEDIMENTI TEMPORANEI.
15. I REFERENDUM CONSULTIVI NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON

ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

CAPO 02

L'AZIONE POPOLARE

ART. 31

LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI FATTE SALVE LE PREVISIONI DI LEGGE E DEL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO PER QUEGLI ATTI LA CUI DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI, DELLE IMPRESE O IL RISULTATO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DOVRA' ESSERE POSSIBILE PER I CITTADINI INTERESSATI, SECONDO I MODI E LE FORME STABILITI DALL'APPOSITO REGOLAMENTO, AVERE INFORMAZIONI PRECISE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDA, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO.

ART. 32

DIFENSORE CIVICO

01. IL COMUNE NON SI AVVALE DELLA FACOLTA' PREVISTA DALL' ARTT. 08 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 RELATIVA ALLA ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO QUALE GARANTE DEL BUON ANDAMENTO, DELL'IMPARZIALITA', DELLA TEMPESTIVITA' E DELLA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. IL COMUNE SI RISERVA DI PROMUOVERE O ADERIRE AD INIZIATIVE PER L'ISTITUZIONE DEL PREDETTO UFFICIO NELL'AMBITO COMUNITARIO MEDIANTE APPOSITA DELEGA ALLA COMUNITA' MONTANA OPPURE ATTRAVERSO FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI.

TITOLO 06

FINANZE E CONTABILITA'

CAPO 01

LA GESTIONE ECONOMICA

ART. 33

FINANZA LOCALE

01. NELL'AMBITO E NEI LIMITI IMPOSTI DALLE LEGGI SULLA FINANZA LOCALE, IL COMUNE HA PROPRIA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZE DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

02. IL COMUNE HA, ALTRESI', AUTONOMA POTESTA' IMPOSITIVA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE ADEGUANDOSI IN TALE AZIONE AI RELATIVI PRECETTI COSTITUZIONALI E AI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA VIGENTE.

03. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA.

A) IMPOSTE PROPRIE;

B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI O REGIONALI;

C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;

D) TRASFERIMENTI REGIONALI;

E) ALTRE ENTRATE PROPRIE, ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;

F) RISORSE PER INVESTIMENTI.

G) ALTRE ENTRATE.

04. I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI ALLO SVILUPPO DELLA COMUNITA' SONO FINANZIATI DALLE ENTRATE FISCALI, CON LE QUALI VIENE ALTRESI' AD ESSERE INTEGRATA LA CONTRIBUZIONE ERARIALE FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEGLI ALTRI, INDISPENSABILI, SERVIZI PUBBLICI.

05. SPETTANO AL COMUNE LE TASSE, I DIRITTI, LE TARIFFE E I CORRISPETTIVI SUI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA.

06. NEL CASO IN CUI LO STATO O LA REGIONE PROVVEDANO CON LEGGE IPOTESI DI GRATUITA' NEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE, OVVERO DETERMININO PREZZI O TARIFFE INFERIORI AL COSTO EFFETTIVO DELLE PRESTAZIONI, DEBONO GARANTIRE AL COMUNE RISORSE FINANZIARIE COMPENSATIVE.

ART. 34

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE SI INFORMA ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO VA DELIBERATO ENTRO IL 31 OTTOBRE DI CIASCUN ANNO: NELLA REDAZIONE E PREDISPOSIZIONE DELLO STESSO VANNO OSSERVATI I PRINCIPI DELL'ANNUALITA', DELL'UNIVERSALITA', DELLA LEGALITA', DELLA VERIDICITA', DELLA PUBBLICITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

03. IL BILANCIO E' CORREDATO DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA NONCHE' DAL BILANCIO PLURIENNALE ELABORATO IN TERMINI DI

SOLA COMPETENZA E DI DURATA PARI A QUELLO REGIONALE.

04. IL BILANCIO ED I SUOI ALLEGATI DEBONO, ALTRESI', CONFORMARSI AL PRINCIPIO DELLA CHIAREZZA E DELLA SPECIFICAZIONE. IN PARTICOLARE ESSI VANNO REDATTI IN MODO TALE DA CONSENTIRE LA LETTURA DETTAGLIATA ED INTELLIGIBILE PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

05. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RAGIONIERE COMUNALE.

ART. 35

RISULTATI DI GESTIONE

01. I RISULTATI DI GESTIONE, ATTINENTI AI COSTI SOSTENUTI E I RISULTATI CONSEGUITI PER CIASCUN SERVIZIO, PROGRAMMA O INTERVENTO, SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA. ESSI VENGONO DESUNTI NEL RENDICONTO CHE RICOMPRENDE SIA IL RENDICONTO FINANZIARIO CHE QUELLO PATRIMONIALE, OLTRE ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI IN MERITO AI RISULTATI OTTENUTI IN RAPPORTO ALLE RISORSE APPLICATE.

02. IL CONTO CONSUNTIVO DEVE ESSERE DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

CAPO 02

CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

ART. 36

FUNZIONI E RESPONSABILITA' DEL REVISORE

01. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO. A TAL FINE HA FACOLTA' DI PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO ANCHE QUANDO I LAVORI SONO INTERDETTI AL PUBBLICO, E DELLA GIUNTA COMUNALE SE RICHIESTO. HA, ALTRESI', ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE.

02. AL REVISORE E' DEMANDATA INOLTRE LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE ATTESTANDO LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE STESSA, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE A CORREDO DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE CHE APPROVA IL CONTO CONSUNTIVO. DETTA RELAZIONE E' FORMATA DA UNA PARTE ECONOMICA ED UNA DESCRITTIVA, CHE CONTIENE RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

03. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE PROPRIE ATTESTAZIONI AD ADEMPIE AI PROPRI DOVERI SECONDO I PRECETTI DELLA DILIGENZA E RETTITUDINE, RIFERENDO IMMEDIATAMENTE AL SINDACO ED AL SEGRETARIO DI EVENTUALI, ACCERTATE IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE.

04. PER QUANTO RIGUARDA I REQUISITI SOGGETTIVI DI ELEGGIBILITA' E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E REVOCA, DA APPLICARE NEI RIGUARDI DEL REVISORE, SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 2399 E SEGG. DEL C.C. .

ART. 37

FORME DI CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE

01. CON APPOSITO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' SONO DETTATE NORME SPECIFICHE:

- PER LA RILEVAZIONE ECONOMICA DEI COSTI E SINGOLI SERVIZI;
- PER LA DEFINIZIONE NORMATIVA DEI RAPPORTI TRA REVISORI ED ORGANI ELETTIVI DI GOVERNO - SINDACO ED ASSESSORI, ORGANI ELETTIVI DI CONTROLLO, INDIRIZZO E PARTECIPAZIONE - CONSIGLIO E CONSIGLIERI COMUNALI, CAPIGRUPPO ED ORGANI BUROCRATICI DEPUTATI ALLA GESTIONE ESECUTIVA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

CAPO 03

PROPRIETA' COMUNALE

ART. 38

BENI COMUNALI

01. PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI, IL COMUNE SI AVVALE DEL COMPLESSO DEI BENI DI CUI DISPONE.

02. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI.

03. PER QUANTO CONCERNE I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI, SI DEVE FARE RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI CHE REGOLANO LA MATERIA.

ART. 39

BENI DEMANIALI

01. SONO DEMANIALI QUEI BENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE CHE APPARTENGONO AI TIPI INDICATI NEGLI ARTT. 822 E 824 DEL CODICE CIVILE.

02. LA DEMANIALITA' SI ESTENDE ANCHE SULLE RELATIVE PERTINENZE E SERVITU' EVENTUALMENTE COSTITUITE A FAVORE DEI BENI STESSI.

03. FANNO PARTE DEL DEMANIO COMUNALE, IN PARTICOLARE, IL MERCATO ED I CIMITERI. TALI BENI SEGUONO IL REGIME GIURIDICO ATTRIBUITO LORO DALLA LEGGE.

04. ALLA CLASSIFICAZIONE E' COMPETENTE IL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 40

BENI PATRIMONIALI

01. I BENI APPARTENENTI AL COMUNE CHE NON SONO ASSOGGETTATI AL REGIME DEL DEMANIO PUBBLICO COSTITUISCONO IL PATRIMONIO DEL COMUNE STESSO.

02. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE INDISPONIBILE I BENI LA CUI DESTINAZIONE ECONOMICA RIVESTE UN CARATTERE DI UTILITA' PUBBLICA IMMEDIATA IN QUANTO DESTINATI AD UN SERVIZIO PUBBLICO O IN QUESTO RIVESTONO UN CARATTERE PUBBLICO, ESSI NON POSSONO ESSERE SOTTRATTI ALLA LORO DESTINAZIONE SE NON NEI MODI STABILITI DALLA LEGGE.

03. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE QUEI BENI CHE RIVESTONO UN'UTILITA' PURAMENTE STRUMENTALE, IN QUANTO FORNISCONO I MEZZI ATTRAVERSO I QUALI VENGONO SODDISFATTI PUBBLICI BISOGNI.

ART. 41

INVENTARIO

01. DI TUTTI I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI MOBILI ED IMMOBILI DEVE ESSERE REDATTO UN APPOSITO INVENTARIO. LO STESSO VA COMPILATO SECONDO QUANTO STABILITO DALLE NORME IN MATERIA.

02. IL TITOLARE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA E' RESPONSABILE PERSONALMENTE DELLA CORRETTA TENUTA DELL'INVENTARIO, DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI, DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI, ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVE AL PATRIMONIO.

03. IL RIEPILOGO DELL'INVENTARIO DEVE ESSERE ALLEGATO SIA AL BILANCIO DI PREVISIONE SIA AL CONTO CONSUNTIVO.

04. L'ATTIVITA' GESTIONALE DEI BENI, CHE SI ESPLICA ATTRAVERSO GLI ATTI CHE CONCERNONO L'ACQUISIZIONE, LA MANUTENZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI BENI STESSI, NONCHE' LE MODALITA' DELLA TENUTA E DELL'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MEDESIMI, SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO, NELL'AMBITO DEI PRINCIPI DI LEGGE.

TITOLO 07

ORDINANZE SINDACALI

ART. 42

ORDINANZE ORDINARIE

01. PER DARE ATTUAZIONE A DISPOSIZIONI CONTENUTE IN REGOLAMENTI COMUNALI ED IN LEGGI E REGOLAMENTI GENERALI, IL SINDACO EMETTE ORDINANZE IMPONENDO CON TALI PROVVEDIMENTI AI SOGGETTI INTERESSATI E SECONDO I CASI, OBBLIGHI POSITIVI O NEGATIVI DA ADEMPIERE.

ART. 43

ORDINANZE STRAORDINARIE

01. IN MATERIA DI EDILIZIA, POLIZIA LOCALE, IGIENE E SANITA' PUBBLICA, IL SINDACO PUO' ADOTTARE ORDINANZE STRAORDINARIE, RICORRENDO NEI CASI CONSIDERATI GLI ESTREMI DELLA CONTINGIBILITA', DELL'URGENZA E DELL'INTERESSE PUBBLICO.

02. IL PROVVEDIMENTO DEVE ESSERE MANTENUTO NEI LIMITI RICHIESTI DALL'ENTITA' E NATURA DEL PERICOLO A CUI SI INTENDE OVVIARE.

03. DI REGOLA L'ORDINANZA DEVE AVERE LA FORMA SCRITTA ED ESSERE NOTIFICATA A MEZZO DI MESSO COMUNALE ALL'INTERESSATO O AGLI INTERESSATI.

04. SE COSTORO NON ADEMPIONO ALL'ORDINE IMPARTITO DAL SINDACO ENTRO IL TERMINE STABILITO, I LAVORI NECESSARI VERRANNO FATTI ESEGUIRE D'UFFICIO, OVE OCCORRA CON L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA, E DELLE SPESE INCONTRATE SARA' FATTA UNA NOTA CHE, RESA ESECUTIVA DAL PREFETTO, SARA' PASSATA ALL'ESATTORE IL QUALE RISCOTERA' LA SOMMA IVI INDICATA A CARICO DEGLI INADEMPIENTI, COI PRIVILEGI E NELLE FORME PREVISTE PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

TITOLO 08

ATTIVITA' REGOLAMENTARI

ART. 44

REGOLAMENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA I REGOLAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, IN PRIMA CONVOCAZIONE, CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. QUALORA DETTA MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SEDUTA DA TENERSI ENTRO TRENTA GIORNI ED IL REGOLAMENTO E' APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI.

02. PRIMA DELLA LORO ADOZIONE GLI SCHEMI DI REGOLAMENTO VERRANNO DEPOSITATI PER QUINDICI GIORNI PRESSO L'UFFICIO DI SEGRETERIA DELL'ENTE E DEL DEPOSITO VERRA' DATO CONGRUO AVVISO AL PUBBLICO CON AVVISO PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ED IN OGNI ALTRA FORMA UTILE, ONDE CONSENTIRE AGLI INTERESSATI LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI E/O MEMORIE IN MERITO ED AL FINE DI FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA LORO FORMAZIONE.

03. IL REGOLAMENTO RESTERA' PUBBLICATO DOPO L'ADOZIONE PER QUINDICI GIORNI ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE E, UNA VOLTA OTTENUTO IL VISTO DI LEGITTIMITA', DIVENTERA' OBBLIGATORIO NEL QUINDICESIMO GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE, SALVO CHE SIA ALTRIMENTI SPECIFICAMENTE DISPOSTO.

TITOLO 09

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 45

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

01. LO STATUTO COMUNALE, ADOTTATO AI SENSI DI LEGGE, ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL

BOLLETTINO UFFICIALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA.

02. CON L'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO CESSA L'APPLICAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO DISPOSTO DALLA LEGGE.

03. LE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO POSSONO ESSERE PROPOSTE AL CONSIGLIO A SEGUITO DI DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE O

SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI. IL SINDACO CURA L'INVIO A TUTTI I CONSIGLIERI DELLE PROPOSTE PREDETTE E DEI RELATIVI

ALLEGATI ALMENO TRENTA GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA NELLA QUALE LE STESSE VERRANNO ESAMINATE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA LE MODALITA' PER ASSICURARE LA CONOSCENZA DELLO STATUTO DA PARTE DEI CITTADINI CHE RISIEDONO NEL

COMUNE E DEGLI ENTI E DELLE PERSONE GIURIDICHE CHE VI HANNO SEDE, AFFIDANDONE ALLA GIUNTA L'ESECUZIONE.